

AVVISO DI NOTIFICAZIONE

MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE DI UN SUNTO DEL RICORSO SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE PUGLIA E DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA CON LE MODALITÀ INDICATE NEL DECRETO N. 193 DELL'11.7.2020 (N.R.G. 730/2020) DEL T.A.R. PUGLIA, BARI.

In esecuzione del **Decreto Presidenziale n. 193 dell'11.7.2020**, emesso dal Presidente del Tar Puglia, Bari, Sezioni Unite, nel giudizio **N.R.G. 730/2020**, promosso dalle sig.re **A.D.M. e R.G.**, rappresentate e difese, giusta procure in atti, dagli avv.ti Michele Perrone (C.F. PRRMHL72E22L219L), Giuseppe Perrone (C.F. PRRGPP90E11C983R) e Savino Tatoli (C.F. TTLSVN90B13L109J).

Pec: avvocatomicheleperrone@legalmail.it / avv.savinotatoli@pec.it /

avv.giuseppe.perrone@pec.it

CONTRO

AMMINISTRAZIONI RESISTENTI: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA (C.F./P.I. 02218910715), in persona del Direttore Generale pro tempore e/o legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (71122) Foggia, Viale Luigi Pinto, 1; **REGIONE PUGLIA** (C.F. 80017210727), in persona del Presidente pro tempore e/o legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (70121) Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33.

E NEI CONFRONTI DI

CONTROINTERESSATO: A.D.A. e L.L.

RIASSUNTO DEL RICORSO

Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, le determinazioni dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, assunte a conclusione del Concorso Unico Regionale indetto per la copertura di n. 2445 O.S.S., oltre a tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali della procedura concorsuale, nei limiti e per le motivazioni di cui alla narrativa del ricorso.

Le ricorrenti, inoltre, hanno chiesto l'accertamento del diritto di risultare vincitrici della medesima procedura concorsuale e del diritto della medesima all'assunzione ed all'immissione in servizio.

I motivi di censura articolati nel ricorso di che trattasi sono sintetizzabili come segue.

I. Violazione e falsa applicazione delle lett. a) e b), sezione “valutazione dei titoli di servizio” di cui all'allegato al bando di concorso denominato “tabella valutazione titoli”. Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 della l. n. 833/1978. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del d.p.r. 220/2001. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Con un primo motivo di ricorso, le ricorrenti hanno censurato l'operato della Commissione Esaminatrice e, dunque, dell'Azienda Ospedaliero resistente, rappresentando che la decurtazione dei punteggi originariamente attribuiti ai propri titoli di servizio in occasione della prima graduatoria, adottata con Determina Dirigenziale n. 812 del 13.3.2020, si rivela violativa del bando di concorso e delle disposizioni citate in rubrica.

I.A In particolare, le ricorrenti, nel contestare la decurtazione in parola, hanno evidenziato che, stante l'indubbia equiparazione tra oss alle dirette dipendente dell'I. che prestano servizio presso la RSSA M. C. e oss alle dipendenze di cooperative sociali (sempre in servizio presso la medesima RSSA), l'Amministrazione Ospedaliera ha errato nel non aver utilizzato i medesimi criteri di valutazione dei titoli di servizio.

Da tanto consegue che, in ordine alla valutazione dei titoli di servizio, alle ricorrenti vanno necessariamente riconosciuti i punteggi per aver il lavoro prestato, nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario, presso Pubbliche amministrazioni - Enti ex artt. 21/22 del DPR 220/2001 (Punti 3.00 per anno).

I.B Inoltre, le ricorrenti hanno rilevato che, ove non dovessero essere riconosciuti i n. 3 punti per il lavoro prestato, nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario, presso Pubbliche amministrazioni - Enti ex artt. 21/22 del DPR 220/2001 (lettera “a” della tabella del bando “valutazione titoli”), vanno riconosciuti, ai sensi della lettera “b” della tabella allegata al bando denominata “valutazione dei titoli di servizio”, i n. 2

punti per anno per il lavoro prestato dalle odierne ricorrenti (con la qualifica di OSS) presso Case di Cura convenzionate/accreditate.

Inoltre, le ricorrenti hanno evidenziato che la dicitura “Case di cura convenzionate/accreditate”, introdotta dall’Amministrazione resistente alla lettera b), sezione “valutazione dei titoli di servizio” di cui all’allegato del bando di concorso denominato “Tabella valutazione titoli”, oltre ad avere una valenza evidentemente generica, deve ritenersi aggiuntiva rispetto a quanto prescritto dal D.P.R. 220/2001, avendo l’Azienda Ospedaliera distinto, nella lettera a) del medesimo allegato del bando di concorso, gli enti di cui agli artt. 20 e 21 cit. dalle cc.dd. Case di cura convenzionate/accreditate.

Le ricorrenti hanno dunque sostenuto che la denominazione “Case di Cura convenzionate e/o accreditate” di cui alla lettera b) cit. deve essere letta ed interpretata in stretta aderenza a quanto previsto dalla normativa di settore, non essendo rinvenibile, al riguardo, alcuna definizione univoca.

In ragione di tanto, le ricorrenti ha sostenuto che i titoli di servizio prestato presso le R.S.S.A. siano meritevoli dell’attribuzione di n. 2 punti per anno previsti dalla lettera b) in parola, e ciò anche in ragione della circostanza secondo cui tra i livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1 della Legge n. 502/1992 rientrano l’assistenza socio sanitaria domiciliare e territoriale e l’assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.

II. In subordine. Rimessione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 11, co. 1, lett. a) del D.P.R. 220/2001 per contrasto con l’art. 3 Cost.

Le ricorrenti, nel caso in cui non dovesse essere condiviso quanto esposto nel precedente motivo di censura, hanno chiesto al T.A.R. adito di rimettere la questione di compatibilità costituzionale dell’art. 11, co. 1, lett. A) del D.P.R. 220/2001, in riferimento all’art. 3 Cost.

Tale disposizione, infatti, mira a privilegiare, ingiustamente ed in aperto contrasto con l’art. 3 della Costituzione, i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa, esclusivamente, presso unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, enti di cui agli artt. 21 e 22 e presso altre pubbliche amministrazioni, escludendo, tuttavia, coloro i quali

che, prestando la propria attività presso strutture convenzionate e/o accreditate con il S.S.N. e/o con il S.S.R. (tra le quali sono annoverabili anche le R.S.S.A.), garantiscono, in regime di convenzione e/o accreditamento, al pari delle strutture ospedaliere, i cc.dd. livelli essenziali di assistenza prescritti dall'art. 1 della legge n. 502/1992 di riforma al SNN.

III. In subordine. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.p.r. 220/2001. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del dpr 487/1994. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.p.r. 220/2001. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso e della tabella “valutazione dei titoli di servizio” del bando di concorso, nonché illegittima attribuzione dei titoli di servizio. Illegittimità dello svolgimento delle prove orali a porte chiuse.

III.A Le ricorrenti hanno altresì rappresentato che, nel caso di specie, è indubbio che la P.A. ha irragionevolmente operato una valutazione postuma dei titoli di servizio, contravvenendo non solo all'obbligo di informare preventivamente i candidati, prima dello svolgimento dell'ultima prova - circa il punteggio provvisoriamente conseguito fino a tale momento - ma anche alla possibilità di regolare di conseguenza la preparazione per essa, nella garanzia di un meticoloso frazionamento dei vari passaggi di valutazione nei quali si articola la selezione concorsuale.

È stato inoltre evidenziato che le disposizioni menzionate in rubrica hanno l'evidente scopo di assicurare l'imparzialità nella valutazione dei titoli ed evitare che questa venga modificata in itinere in base ai risultati delle prove orali, in modo da poter influenzare l'esito finale della procedura concorsuale (a scopo di indebiti favoritismi).

In ragione di tanto, dunque, le ricorrenti – dopo aver chiesto l'annullamento delle graduatorie formate successivamente a quella del 13 marzo 2020 – hanno evidenziato che, in forza del principio *utile per inutile non vitiatur*, l'unica legittima resta quella adottata con Determinazione Dirigenziale n. 812 del 13 marzo 2020 che vede le ricorrenti posizionate utilmente ai fini dell'assunzione.

III.B In via ulteriormente subordinata, le ricorrenti, rilevato che la mancata osservanza delle descritte esigenze può considerarsi invalidante per tutta la procedura concorsuale per effetto della necessaria predeterminazione ex ante dei criteri di valutazione dei titoli, hanno richiesto l'annullamento della procedura concorsuale,

atteso che l'Amministrazione ospedaliera ha provveduto ad una irragionevole e reiterata assegnazione dei punteggi per titoli dopo lo svolgimento della prova orale.

La predetta circostanza, sintomatica dell'illogicità e arbitrarietà dell'operato dell'amministrazione, è agevolmente desumibile dal mero raffronto tra la graduatoria del marzo 2020 e le successive di aprile e giugno 2020, laddove l'Azienda Ospedaliera ha irragionevolmente rimodulato – a volte *in peius*, altre volte *in melius* – i punteggi di ciascun concorrente, senza perseguire alcun criterio logico-giuridico.

In ultimo, è stato altresì contestato lo svolgimento a porte chiuse delle prove orali.

Dall'esame degli atti impugnati risultano essere CONTROINTERESSATI:

tutti coloro i quali abbiano partecipato e siano risultati vincitori del concorso unico regionale, indetto con avviso del 10 settembre 2018 degli Ospedali Riuniti di Foggia, per la copertura di n. 2445 posti di Operatore Socio - Sanitario, come risultanti dalle graduatorie definitive approvate con determinazione del direttore f.f. dell'Area per le politiche del personale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, n. 1962 del 17 giugno 2020, i quali potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso.

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto del Presidente del T.A.R. Puglia, Bari, Sezioni Unite, n. 193 dell'11.7.2020, nel giudizio N.R.G. 730/2020.

Bari, 23 luglio 2020

Avv. Michele Perrone

Avv. Savino Tatoli

Avv. Giuseppe Perrone